



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Direttore generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s m e l) 16.41.U.1



INPS.0064.29/09/2021.0080509

Al Presidente del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro

consigionazionale@consulentidellavoropec.it

Oggetto: Accesso tramite Pin ai servizi on line – richiesta proroga.

Gentile Presidente,

con riferimento alla Sua nota, avente pari oggetto, si puntualizza quanto segue.

Come noto, la disciplina dell'uso esclusivo delle credenziali di accesso ai servizi pubblici on line previste dal CAD, è definita dall'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 11 settembre 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Il citato art. 24 prevede per i cittadini l'accesso con *SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, *CIE (Carta di Identità Elettronica)* oppure *CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* obbligatoriamente dal 1° ottobre, mentre, per le imprese e gli intermediari, il termine per l'accesso esclusivo con SPID professionale o SPID soggetto giuridico è da definire in base ad apposito decreto.

Nell'architettura del sistema di accesso ai servizi INPS, il PIN, come chiave di identificazione dell'individuo, è unico per ogni utente e prescinde dal relativo profilo autorizzativo ad esso associato.

Infatti, l'utente, che sia un cittadino, un intermediario, un'azienda, un professionista o un dipendente di un'altra pubblica amministrazione, ha un unico PIN con il quale accedere ai servizi in qualità di semplice cittadino e, allo stesso tempo, ad eventuali ulteriori servizi autorizzati per il proprio ruolo professionale o lavorativo. I profili di lavoro professionali determinano il set di servizi a cui l'utente è autorizzato specificando anche in rappresentanza di quale eventuale soggetto giuridico (patronato, CAF, Comune, ASL, Ministero, ecc...) viene utilizzato. È inoltre consentito al legale rappresentante di tali soggetti, o anche al singolo intermediario o professionista, di delegare o sub-delegare le proprie funzioni ad eventuali dipendenti o collaboratori. Il sistema, così strutturato, consente di tracciare con certezza la persona che esegue un

qualsiasi trattamento, e, allo stesso tempo, consente una netta separazione dei ruoli assunti da ciascuno nell'ambito di un soggetto giuridico.

Pertanto, l'Istituto a decorrere dal 30 settembre p.v., in ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 24 del citato D.L n. 76 del 2020, procederà alla dismissione definitiva dei PIN adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e conservando i restanti sottosistemi di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di natura tecnica prospettate nell'ambito del tavolo congiunto con codesto Consiglio Nazionale e al fine di condividere e implementare le soluzioni tecnologiche necessarie per la massima efficienza dei sistemi, l'INPS concede una proroga temporanea ed eccezionale all'uso dei PIN a cui sono collegati profili per l'accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.

Infatti, indipendentemente da eventuali futuri obblighi normativi, l'INPS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati, è tenuto ai sensi dell'art. 32 del GDPR a mettere in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

A tal fine, considerata la natura e il volume dei dati trattati dalle aziende e dai loro intermediari e considerata l'immediata disponibilità di credenziali a 2 fattori (SPID, CIE, CNS), gli uffici competenti sono fin da ora disponibili ad un immediato confronto per individuare rapide soluzioni alle criticità tecniche rappresentate, e addivenire al più presto alla dismissione di tutti i PIN, in ogni caso, entro l'anno in corso.

Gabriella Di Michele

